

STATUTO UNIONTRASPORTI SCARL

Articolo 1 – Denominazione e natura

1.1. È costituita, a norma degli articoli 2462 e seguenti e 2615 ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata, di seguito denominata anche Società, con la denominazione sociale di “UNIONTRASPORTI Società Consortile a Responsabilità Limitata”.

1.2. La Società assume la qualifica di “organismo di diritto pubblico” ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e fa parte del sistema camerale italiano, come previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 580/1993 e successive modifiche.

1.3. La Società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993.

1.4. I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell’in house providing, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Il presente statuto disciplina l’esercizio del controllo analogo.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha la sede legale in Roma e sede secondaria in Milano.

2.2. L’Assemblea dei Soci ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi operative o di rappresentanza in Italia o all’estero.

Articolo 3 – Oggetto sociale

3.1. La Società ha finalità consortili e quindi mutualistiche. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l’oggetto sociale. L’attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri consorziati. In particolare, oltre l’80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale.

3.2. La Società è una struttura specializzata senza scopo di lucro, appartenente al sistema camerale, che opera, in armonia con gli obiettivi e nel rispetto delle direttive strategiche e operative dei soci, con tutte le modalità, gli strumenti, le collaborazioni e gli accordi ritenuti opportuni e idonei, al fine di contribuire alla realizzazione di obiettivi di ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione, efficienza e funzionalità nel settore delle infrastrutture materiali ed immateriali, a sostegno della competitività delle imprese e dei territori.

3.3. La Società affianca ed assiste le Camere di Commercio che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n.580, per il raggiungimento dei propri scopi promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla normativa vigente. Tale attività è svolta anche in favore di altri soggetti, pubblici e privati, che fanno parte del sistema camerale.

3.4. La Società a titolo esemplificativo, svolge a favore dei propri consorziati, o su loro richiesta, le seguenti attività:

- a) promozione dell’innovazione e degli strumenti digitali presso le imprese, attraverso la realizzazione di servizi di accompagnamento alla digitalizzazione delle imprese e il supporto operativo nello sviluppo di nuove reti di infrastrutture a banda ultralarga;
- b) assistenza ai soci nella definizione delle proprie strategie di promozione e supporto,

investimento e partecipazione, nonché razionalizzazione, in iniziative infrastrutturali (aeroporti, autostrade, fiere, interporti, mercati all'ingrosso), con l'obiettivo di qualificare, valorizzare e conseguire la massima efficienza gestionale;

- c) promozione di iniziative e progetti nonché partecipazione ad iniziative o progetti rivolti allo sviluppo, in Italia e all'estero, dei sistemi infrastrutturali e logistici italiani, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato e/o Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT);
- d) partecipazione nelle forme più opportune alle iniziative di enti pubblici e privati di interesse rilevante per il raggiungimento degli obiettivi che i soci perseguono nel settore delle infrastrutture e della digitalizzazione delle imprese, con particolare riferimento allo sviluppo dell'intermodalità ed all'applicazione diffusa di innovazione tecnologica;
- e) promozione e organizzazione di tavoli di concertazione locali, fornendo supporto alle Camere di commercio interessate nel rispetto delle indicazioni presenti all'art. 22. "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico" del D.Lgs. n. 50/2016.

3.5. Nell'espletamento della propria attività la società:

- a) realizza in proprio e/o su incarico di soci e e/o anche partecipando a bandi di finanziamento europei, nazionali, regionali e locali studi, ricerche, progetti di fattibilità, sperimentazione, nonché assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa, finalizzata anche al rinnovamento tecnologico nel settore della logistica e dei trasporti;
- b) organizza e gestisce servizi di documentazione ed informazione;
- c) sviluppa e gestisce, d'intesa e per conto del sistema camerale, attività e relazioni istituzionali verso le istituzioni locali, nazionali ed europee, su tutte le tematiche facenti parte dell'oggetto sociale della società;
- d) realizza opere editoriali (con esclusione dei giornali quotidiani), articoli, volumi, anche per conto di terzi, inerenti lo scopo e l'oggetto sociale;
- e) pone in essere ogni altra attività e iniziativa che sarà ritenuta utile ovvero opportuna al raggiungimento degli scopi ed obiettivi sociali sopra indicati.

3.6. Nell'ambito delle finalità consorziali la Società può svolgere la propria attività congiuntamente ad altri enti ed organismi pubblici e privati, italiani, comunitari ed internazionali, stipulando con essi convenzioni e contratti, sempre salvaguardando la prevalenza dell'attività della Società in favore dei propri consorziati.

3.7. Sono escluse le attività disciplinate dalla Legge N. 216/1974, N. 77/1983, N. 197/1991 e dai Decreti Legislativi N. 415/1996 e N. 58/1998, nonché le attività già disciplinate dalle Leggi N. 1966/1939 e N. 1815/1939.

3.8. La Società svolge la propria attività sia in Italia che all'estero.

Articolo 4 - Domicilio dei soci

4.1 Domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 5 - Durata

5.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 6 – Soci

6.1. In ragione delle finalità perseguite e della natura in house dei servizi prestati, possono essere soci della Società, con assoluta prevalenza, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura italiane (Unioncamere), le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, le loro Unioni regionali, gli enti e gli organismi appartenenti al sistema camerale, gli

enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che svolgano attività attinenti alle finalità della Società.

Articolo 7 - Capitale sociale

7.1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 389.041,22.= (trecentoottantanovemila quarantuno virgola ventidue) diviso in quote ai sensi di legge.

7.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per estendere la compagine sociale a nuovi soci ricompresi nelle categorie di cui al precedente articolo 6 ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze operative della società, copertura di perdite, per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale.

7.3. In sede di aumento di capitale il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione spettante ai soci potrà essere limitato o escluso per valorizzare l'interesse della società.

Articolo 8 – Trasferimento delle quote

8.1. E' ammesso il trasferimento di quote del capitale sociale solo a soggetti che presentino i requisiti di cui all'art. 6 e previo eventuale esercizio del diritto di prelazione all'acquisto delle quote medesime da parte degli altri soci.

Articolo 9 - Contributi dei Soci

9.1. La Società è tenuta al perseguimento dello scopo sociale e potrà richiedere ai soci secondo le modalità, i criteri e i termini deliberati dall'Assemblea:

- a) i contributi di gestione occorrenti per il funzionamento della società;
- b) i contributi di esercizio per la copertura dei costi necessari al perseguimento degli scopi sociali.

9.2. Spetta al Consiglio di Amministrazione assumere provvedimenti nei confronti dei soci morosi.

Articolo 10 - Obblighi dei Soci

10.1. I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 11 - Recesso – Esclusione – Rimborso

11.1. Il socio che – ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile - intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

11.2. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.3. L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della società.

11.4. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal socio alla società. Nel caso in cui il rimborso avvenga mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi e comunque avente i requisiti di cui all'articolo 6 dello Statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio

netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei soci. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile e le partecipazioni saranno rimborsate al socio tenendo conto del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso, in dipendenza della natura consortile della Società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.5. In caso di grave ritardo nell'adempimento degli obblighi consortili di statuto, può essere disposta l'esclusione del socio.

11.6. Costituisce giusta causa di esclusione il mancato possesso da parte del socio dei requisiti previsti dal precedente articolo 6.

11.7. Sull'esclusione decide l'Assemblea deliberando a maggioranza assoluta del capitale avente diritto al voto. Il socio nei confronti del quale è proposta l'esclusione non può partecipare alla relativa deliberazione e la quota ad esso intestata non concorre a determinare il quorum deliberativo. La partecipazione del socio escluso deve essere offerta in proporzione delle rispettive quote ai soci residui o a terzi ricompresi nelle categorie previste dal precedente articolo 6 concordemente individuati dai soci residui. Per la determinazione del valore della quota del socio escluso si applica quanto previsto dal precedente articolo 11.4.

Articolo 12 - Organi sociali

12.1. Sono organi della Società:

- L'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio dei Sindaci.

12.2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 13 - Assemblea dei Soci

13.1. L'Assemblea determina gli obiettivi strategici e adotta le decisioni significative della Società, secondo le disposizioni di legge in vigore. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt.2479 e 2479bis del Codice Civile e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla Legge.

13.2. L'Assemblea dei Soci assume le seguenti determinazioni:

- a) nomina e revoca l'Organo Amministrativo stabilendone i compensi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;
- b) nomina e revoca i Sindaci stabilendone i compensi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;
- c) nomina i componenti e il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui all'articolo 20 dello statuto;
- d) nomina il soggetto a cui è eventualmente demandato il controllo contabile;
- e) delibera in ordine alle linee generali di azione e agli indirizzi strategici relativi alla gestione societaria;
- f) approva il bilancio d'esercizio;
- g) esamina ed approva la relazione annuale sul programma di gestione e le eventuali modifiche;

- h) delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni;
- i) decide in ordine all'accettazione di nuove adesioni alla Società e di eventuali recessi e stabilisce l'eventuale esclusione del socio inadempiente;
- j) individua i criteri di determinazione dei contributi di cui all'articolo 9, nonché il loro ammontare;
- k) approva, modifica e revoca il piano di investimenti e ne monitora l'esecuzione;
- l) delibera e determina l'esercizio dell'attività ulteriore rispetto alla riserva di più dell'80% del fatturato a favore delle amministrazioni socie in funzione delle direttive emanate da Unioncamere secondo le disposizioni di legge in vigore.

13.3. Nel rispetto delle formalità di cui all'art. 2480 Codice Civile e con i quorum previsti dall'art. 2479 bis del Codice Civile l'Assemblea delibera in sede straordinaria:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sul compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) l'emissione di eventuali titoli finanziari di debito;
- d) sull'eventuale proroga o scioglimento anticipato della Società, e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori ai sensi dell'articolo 22 del presente Statuto;
- e) su ogni altra materia per la quale la legge richiede dette formalità.

Articolo 14 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

14.1. L'Assemblea, ai sensi degli articoli 2479 bis e 2478 bis del Codice Civile, è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, o altrove, in Italia, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni volta che gli amministratori intendano o debbano sottoporre ai soci determinazioni rilevanti. Nell'avviso di convocazione può essere indicata anche una seconda data di convocazione, diversa dalla prima, con specificazione che l'Assemblea si terrà in detta seconda data qualora nella prima non sia stato raggiunto il quorum richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea.

14.2. L'Assemblea può essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.3. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica certificata e la posta elettronica).

14.4. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2479 bis del Codice Civile. Ciascun soggetto potrà rappresentare in Assemblea al massimo tre soci.

14.5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.

14.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o in caso di sua assenza o rinuncia dal soggetto eletto dall'Assemblea.

14.7. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, nominato a tal fine in apertura di seduta dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio.

14.8. L'Assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione se è presente, anche per delega, almeno metà del capitale sociale e delibera in qualunque convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente, ferme le rafforzate maggioranze previste dal comma 3 dell'articolo 2479 bis del Codice Civile, per i casi ivi indicati, e quelle che dovessero essere previste da qualunque disposizione di legge o dagli articoli del presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con voto palese; le nomine alle cariche sociali possono essere fatte per acclamazione.

14.9. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza a condizione che:

- possa essere accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, anche per delega;
- vengano garantiti il regolare svolgimento della adunanza e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; l'esercizio del diritto di voto; la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Articolo 15 – Organo Amministrativo

15.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Organo Amministrativo composto da 3 Consiglieri, e tra questi il Presidente, nominati dall'Assemblea. In caso di nomina dell'Amministratore Unico tutte le attribuzioni previste nel presente statuto in relazione all'Organo Amministrativo e al suo Presidente sono da riferirsi all'Amministratore Unico. L'incarico di Amministratore può essere ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società. Sono applicabili comunque i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

15.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dei tre esercizi vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma di legge.

15.3. Nel caso di nomina di un Consiglio, la Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori e Sindaci e che la scelta sia fatta nel rispetto dei criteri di cui alla legge n. 120/2011.

15.4. Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea e non può superare quanto previsto con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

15.5. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. In questo caso, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, hanno l'obbligo di riversare i compensi all'amministrazione controllante.

15.6. Il Consiglio può conferire deleghe di gestione ad un solo Amministratore. Al Presidente possono esser conferite deleghe solo se così previsto dall'Assemblea.

15.7. Agli Amministratori non possono esser corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato, ovvero corrispettivi per patti di non concorrenza successivi all'incarico.

15.8. Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute del Consiglio di

Amministrazione consecutive convocate in un arco temporale non inferiore a tre mesi, decadono di diritto dalla carica.

Articolo 16 – Poteri dell’Organo Amministrativo

16.1. L’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di amministrazione della Società e di deliberazione in merito a quanto occorrente per il conseguimento dell’oggetto sociale, senza limitazioni né distinzioni tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto di quanto riservato all’Assemblea dei soci

16.2. L’Organo Amministrativo:

- a) predisporre il bilancio;
- b) approva il budget preventivo di esercizio;
- c) nomina il Direttore, di cui determina le attribuzioni, i poteri e il trattamento economico secondo il vigente CCNL per i dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi o secondo il vigente CCNL di aziende di autotrasporto e spedizione merci;
- d) assume i dirigenti secondo il contratto collettivo indicato alla linea precedente;
- e) redige le relazioni e i rapporti prescritti dalla legge;
- f) assume o ratifica determinazioni del Presidente o del Direttore in merito a manifestazioni di interesse per la selezione di fornitori di servizi necessari allo svolgimento delle attività societarie;

16.3. L’Organo Amministrativo inoltre valuta l’adozione:

- di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività alle norme di tutela della concorrenza, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- di un programma di responsabilità sociale d’impresa in conformità con le raccomandazioni della Commissione europea.

16.4. La firma sociale della Società e la legale rappresentanza spettano al Presidente o all’Amministratore unico.

Articolo 17 - Convocazione, riunione, deliberazioni dell’Organo Amministrativo

17.1. L’Organo Amministrativo si riunisce nella sede della Società, od altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell’Unione Europea tutte le volte in cui il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio sindacale.

17.2. La convocazione dell’Organo Amministrativo deve essere fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo pec, indicante l’ordine del giorno, da spediti almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

17.3. Le riunioni dell’Organo Amministrativo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. L’Organo Amministrativo delibera a maggioranza dei voti.

17.4. E’ ammessa la possibilità che le adunanze dell’Organo Amministrativo si tengano per video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l’Organo Amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione. Il verbale della riunione dovrà circolare tra i componenti dell’Organo Amministrativo ed essere debitamente firmato da ognuno di loro.

17.5. Le deliberazioni dell’Organo Amministrativo devono essere annotate in appositi libri ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente della riunione e dal segretario nominato dal Consiglio stesso.

17.6. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio e tutti i componenti del collegio, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.7. L'Amministratore Unico può chiedere al collegio sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al collegio sindacale.

17.8. L'Amministratore Unico si avvale di un segretario, scelto tra i dipendenti e i collaboratori della Società.

17.9. Agli amministratori è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge.

Articolo 18 – Direttore

18.1. Il Direttore è nominato dall'Organo Amministrativo, sovrintende a tutti gli uffici ed al personale della Società, ha compiti di coordinamento generale delle attività della Società ed è responsabile della gestione dell'attività deliberata dall'Organo Amministrativo. Esso assiste alle sedute dell'Organo Amministrativo e provvede all'esecuzione delle loro delibere.

18.2. Ad esso spetta il compenso stabilito dall'Organo Amministrativo, ai sensi dell'articolo 16.

18.3. L'incarico di Direttore può essere ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società. Sono applicabili comunque i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

Articolo 19 – Collegio sindacale

19.1. L'Assemblea nomina il Collegio sindacale o il Sindaco unico ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile e ne determina il compenso. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri previsti dal Codice Civile.

19.2. Ove nominato il collegio si compone di tre membri effettivi, uno dei quali con funzione di presidente e due sindaci supplenti.

19.3. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

19.4. L'incarico di sindaco può essere ricoperto solo da persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa via via applicabile alla Società. Sono applicabili comunque i requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

Articolo 20 – Comitato per il controllo analogo

20.1. Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il Controllo Analogico con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci.

20.2. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi

strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.

20.3. Il Comitato per il Controllo Analogo è composto da un numero massimo di 3 (tre) componenti. I suddetti componenti sono nominati dall'Assemblea tra i soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.

20.4. Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.

20.5. Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo.

Articolo 21 - Bilancio

21.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procederà alla redazione del bilancio sociale, corredato da una relazione sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione sociale.

21.2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Esso può essere tuttavia approvato entro 180 giorni nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

21.3. Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato sono imputati come fondi vincolati alla realizzazione di investimenti, studi, ricerche, progetti o iniziative rientranti nell'oggetto consortile.

Articolo 22 - Scioglimento della società

22.1. La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

22.2. Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti cod. civ.

Articolo 23 - Clausola arbitrale

23.1. Qualunque controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativa al rapporto sociale (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, nonché qualunque controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci nei confronti della società, dei soci o degli organi sociali ovvero instaurata nei loro confronti da questi ultimi è deferita al giudizio di un Arbitro che giudica ritualmente secondo diritto, con lodo impugnabile.

23.2. L'Arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede sociale.

Art. 24 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di società consortili a r.l.

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 27/06/2017